

ALLEGATO V

**CERTIFICATO SOSTITUTIVO DEL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO A SEGUITO DI IMPUGNAZIONE**

(articolo 6, paragrafo 3)

A. La seguente decisione giudiziaria/transazione giudiziaria/atto pubblico (\*), certificata/o come titolo esecutivo europeo, è stata/o impugnata/o

1. Stato membro d'origine:

Belgio	Croazia	Austria
Bulgaria	Italia	Polonia
Repubblica ceca	Cipro	Portogallo
Germania	Lettonia	Romania
Estonia	Lituania	Slovenia
Irlanda	Lussemburgo	Slovacchia
Grecia	Ungheria	Finlandia
Spagna	Malta	Svezia
Francia	Paesi Bassi	Regno Unito

2. Organo giurisdizionale/Autorità che emette il certificato

2.1. Nome:

2.2. Indirizzo:

2.3. Tel./fax/posta elettronica:

3. Se diverso, organo giurisdizionale/autorità che ha emesso la decisione giudiziaria/ha approvato la transazione giudiziaria/ha formato l'atto pubblico(\*)

3.1. Nome:

3.2. Indirizzo:

3.3. Tel./fax/posta elettronica:

4. Decisione giudiziaria/transazione giudiziaria/atto pubblico (\*)

4.1. Data:

4.2. Numero di riferimento:

4.3. Le parti

4.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:

4.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:



4. La decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine
5. La decisione è ancora soggetta alla possibilità di un ulteriore ricorso
- Si  
    No
6. La decisione è conforme all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)
7. La decisione riguarda i contratti conclusi dai consumatori
- Si  
    No
- 7.1. In caso affermativo:  
    il debitore è il consumatore
- Si  
    No
- 7.2. In caso affermativo:  
    Il debitore è domiciliato nello Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001
8. Al momento della decisione conseguente all'impugnazione il credito non è contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) o c)
- Si  
    No
- In caso affermativo:
- 8.1. Notificazione del documento introduttivo dell'impugnazione.  
    L'impugnazione è stata proposta dal creditore
- Si  
    No
- In caso affermativo:
- 8.1.1.  
        La notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13  
        o la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14  
        o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto il documento
- 8.1.2. Debita informazione  
        Il debitore è stato informato ai sensi degli articoli 16 e 17
- 8.2. Se applicabile, notificazione della citazione a comparire
- Si  
    No
- In caso affermativo:
- 8.2.1.  
        La notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13  
        o la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14  
        o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto la citazione a comparire

8.2.2. Debita informazione

Il debitore è stato informato ai sensi dell'articolo 17

8.3. Sanatoria dell'inosservanza delle norme procedurali minime ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1

8.3.1.

La notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 13

o la notificazione della decisione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 14

o è accertato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, che il debitore ha ricevuto la decisione

8.3.2. Debita informazione

Il debitore è stato informato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b)

Fatto a :

Data :

Firma e/o timbro

---

(<sup>1</sup>) Tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento.  
(<sup>2</sup>) Cancellare la dicitura inutile.